

ATTO N. 790/BIS

Relazione della I Commissione consiliare permanente

AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Presidente Olivier Bruno Dottorini
Relatore di minoranza Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani
Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno

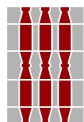
SUL

DISEGNO DI LEGGE

***“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in
materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di
leggi regionali”***

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 27 marzo 2012

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 30 marzo 2012



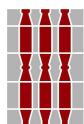
COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nelle sedute tenute in data 14, 21 e 27 marzo u.s., ha esaminato l'atto n. 790 nonchè gli emendamenti presentati.

Ha espresso, a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto medesimo e sugli emendamenti.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando di relazionare al Consiglio, per la maggioranza il Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza il Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori consiliari.



IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTO il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326;

VISTO il decreto interministeriale 28 settembre 2009, n. 800;

VISTA la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14;

VISTA la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3;

VISTA la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3;

VISTA la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2;

VISTA la legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 3 novembre 2004, n. 21;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11;

VISTA la legge regionale 24 luglio 2007, n. 25;

VISTA la legge regionale 5 marzo 2009, n. 4;

VISTA la legge regionale 20 maggio 2009, n. 12;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26;

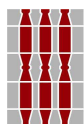
VISTA la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2011, n. 4;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2011, n. 7;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18;



VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, con deliberazione n. 242 del 7.3.2012, concernente: “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 9.3.2012 e trasmesso al parere della I, II e III Commissione consiliare permanente in pari data (ATTO N. 790);

VISTI i pareri consultivi espressi dalla II e III Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del Regolamento Interno del Consiglio regionale;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare sull'atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza dal consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 790/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati in Commissione ed approvati;

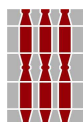
VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

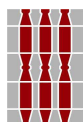
a) con votazione separata articolo per articolo, nonchè con votazione finale sull’intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

–di approvare la legge regionale concernente: “*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali*”, composta di n. 28 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
TITOLO I DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE	TITOLO I DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
Capo I Eventi sismici anni 1982/1984	Capo I Eventi sismici anni 1982/1984
Art. 1 (Disposizioni inerenti agli eventi sismici 1982-1984)	Art. 1 (Disposizioni inerenti agli eventi sismici 1982-1984)
1. Gli interventi di ricostruzione su immobili di proprietà privata e di enti pubblici economici finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984, non ultimati entro i termini fissati dalle rispettive normative di riferimento, devono essere completati entro mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.	1. Il Comune competente per gli interventi di ricostruzione su immobili di proprietà privata e di enti pubblici economici finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984, effettua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese). Entro i successivi quindici giorni, l'atto che adotta la ricognizione è trasmesso alla Regione da parte di ogni singolo Comune.
2. L'interessato deve produrre al comune competente la documentazione necessaria per la determinazione della liquidazione a saldo del contributo, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.	2. Il Comune competente, entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di cui al comma 1, avvia il procedimento di decadenza previsto all'articolo 1, comma 4 della l.r. 4/2011, previa diffida ad adempiere a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 della medesima legge, nel termine dei successivi sei mesi.
3. Per gli interventi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni per la presentazione della documentazione di cui al comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.	3. Il mancato rispetto del termine di sei mesi di cui al comma 2 comporta la decadenza dal contributo e l'avvio del procedimento di revoca dello stesso da parte del Comune competente.
4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta la decadenza del contributo e l'avvio del procedimenti di revoca dello stesso da parte del comune competente.	soppresso

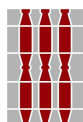


Art. 2 (Competenze dei comuni)	Art. 2 (Eventi sismici 1982-1984 – Presentazione documentazione finale)
1. Il comune competente per gli interventi di ricostruzione su immobili di proprietà privata e di enti pubblici economici finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984, dispone l'erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto previa verifica della regolarità della documentazione prodotta a fine lavori. La erogazione del contributo deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale.	1. Nel caso in cui la documentazione di rendicontazione finale di cui all'articolo 3, comma 1 della l.r. 4/2011 è stata prodotta al Comune prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni previsto dal medesimo comma 1, per l'erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso in cui la documentazione di rendicontazione finale sia stata prodotta al comune prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni previsto dal comma 1 per l'erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.	soppresso
3. Il comune in caso di verifica negativa della documentazione di cui al comma 1 dispone la dichiarazione di decadenza del contributo e l'avvio del procedimento di revoca.	soppresso
Capo II Disposizioni in materia di entrata	Capo II Disposizioni in materia di entrata
Art. 3 (Riscossione diretta)	Art. 3 (Riscossione diretta)
1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione, le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, e di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle entrate sono riversate direttamente presso la tesoreria	1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione, le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle entrate sono riversate direttamente presso la tesoreria regionale.

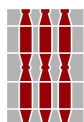
[illegible]

3. Gli aiuti alle imprese accordati per il tramite degli organismi cui al comma 1 sotto forma di garanzia, con il supporto dei fondi rischi di cui al medesimo comma 1, sono concessi in base al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").	3. idem
Art. 5 (Norme in materia di attività di cava)	Art. 5 (Norme in materia di attività di cava)
1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011 e per le quali è in corso ovvero si è concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), e di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese), con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati.	1. idem
2. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. 2/2000, e di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r. 9/2010, con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell'articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, ovvero possono essere ulteriormente autorizzate ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 2/2000, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati e per un periodo commisurato al volume residuo	2. idem

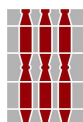
[illegible]



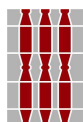
radiotelevisiva analogica a quella digitale, la Regione promuove, tramite la concessione di contributi, l'adeguamento degli impianti di ripetizione di proprietà degli enti locali, sulla base della presentazione dei relativi progetti.	idem
2. La Giunta regionale, in collaborazione con il CO.RE.COM. regionale , individua le aree del territorio nelle quali sussistono difficoltà di ricezione del segnale e, con proprio atto, fissa le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.	2. La Giunta regionale, in collaborazione con il CO.RE.COM., individua le aree del territorio nelle quali sussistono difficoltà di ricezione del segnale e, con proprio atto, fissa le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 50.000,00, in termini di competenza e di cassa, con imputazione alla U.P.B. 02.1.016 (cap. 5855).	3. idem
TITOLO II MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI	TITOLO II MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
	Art. 9 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3) 1. Dopo il comma 3, dell'articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), è inserito il seguente: <i>“3-bis. I requisiti per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie sono definiti con regolamento di attuazione regionale. Il regolamento, nel rispetto dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, definisce i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari per garantire la sicurezza delle strutture nelle quali vengono erogate prestazioni sanitarie”.</i>
Art. 9	Art. 10
(Ulteriori modificazione alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27)	(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27)
	1. Il comma 5, dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), è sostituito dal seguente: “5. Le aree boscate, le praterie naturali ed i pascoli permanenti non



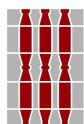
	<i>sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale). Nelle praterie naturali e nei pascoli permanenti, classificati come territorio agricolo, posti al di sotto dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare, sono comunque consentiti gli interventi di cui al Titolo III, Capo II, della l.r. 11/2005, computando a tal fine anche l'indice di utilizzazione territoriale di qualsiasi altra area nella disponibilità dell'impresa agricola o proprietà fondiaria.”.</i>
1. Il comma 5 dell'articolo 22-bis della l.r. 17/2000 è sostituito dal seguente: <i>“5. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell'unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.”.</i>	2. Il comma 5 dell'articolo 22-bis della l.r. 27/2000, come sostituito dall'articolo 120 della l.r. 8/2011, successivamente modificato dall'articolo 76, comma 8 della l.r. 18/2011, è sostituito dal seguente: <i>“5. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell'unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.”.</i>
	3. L'articolo 71-bis della l.r. 27/2000, come aggiunto dall'articolo 124 della l.r. 8/2011, è abrogato.
Art. 10 (Ulteriori modificazione alla legge regionale 18 febbraio 2004, n.1)	Art. 11 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1)
	1. Al comma 4, dell'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), così come modificato dall'articolo 54, comma 3 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), le parole: “i documenti di cui al comma 10 bis” sono soppresse.



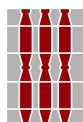
	2. I commi 10-bis e 10-ter, dell'articolo 5 della l.r. 1/2004, così come aggiunti dall'articolo 54, comma 6 della l.r. 8/2011 sono abrogati.
	3. Il comma 7-octies, dell'articolo 6 della l.r. 1/2004, così come aggiunto dall'articolo 55, comma 3 della l.r. 8/2011 è abrogato.
	4. All'articolo 8, della legge regionale 1/2004 dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “2-ter. Le disposizioni della presente legge in materia di certificazioni sostitutive di autorizzazioni, atti di assenso e pareri di organi o enti si applicano anche per l’approvazione di opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate da concessionari di servizi pubblici.”.
	5. Al comma 12, dell'articolo 17 della l.r. 1/2004, così come sostituito dall'articolo 65, comma 1 della l.r. 8/2011, le parole: “Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 5 e 8” e le parole: “decorsi i termini per l'efficacia” sono sostituite dalle seguenti: “comunque dopo il rilascio”.
	6. Al comma 8, dell'articolo 21 della l.r. 1/2004, così come sostituito dall'articolo 70, comma 1 della l.r. 8/2011, le parole: “di efficacia” sono sostituite dalle seguenti: “del rilascio”.
	7. I commi 2 e 3, dell'articolo 22 della l.r. 1/2004, così come sostituito dall'articolo 72, comma 1 della l.r. 8/2011 sono abrogati.
	8. L'articolo 22-ter della l.r. 1/2004, così come aggiunto dall'articolo 73, comma 1 della l.r. 8/2011 è sostituito dal seguente:
	“Art. 22-ter (Adempimenti in materia di assetto idraulico) 1. Il parere dell'Autorità idraulica competente, ove previsto per gli interventi ricompresi nei piani di bacino per l'assetto idrogeologico e dalle relative normative regionali e sulla base della certificazione di compatibilità sottoscritta da professionisti abilitati competenti per materia, è espresso entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il



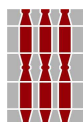
	<i>termine di cui al periodo precedente senza che l'Autorità idraulica abbia reso il parere prescritto, il comune indice una conferenza di servizi, alla quale l'Autorità idraulica partecipa o fa pervenire un parere scritto; qualora l'Autorità idraulica non si esprime definitivamente si applica l'articolo 14-ter, comma 7 della l. 241/1990.”.</i>
1. L'articolo 22-quater della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) è abrogato.	9. L'articolo 22-quater della l.r. 1/2004 , così come aggiunto dall'articolo 73, comma 1 della l.r. 8/2011 è abrogato.
	10. L'articolo 22-quinquies della l.r. 1/2004, così come aggiunto dall'articolo 73, comma 1 della l.r. 8/2011 è sostituito dal seguente: “Art. 22-quinquies (Scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura) 1. I pareri preventivi degli organi competenti in materia di scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ai fini dei piani attuativi, dei titoli abilitativi edilizi e della agibilità degli edifici, sono rilasciati entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della domanda presentata dall'interessato, completa di tutti gli elementi necessari, sulla base della documentazione, sottoscritta da professionisti abilitati, allegata alla domanda. Decorso inutilmente tale termine senza che gli organi stessi abbiano reso i pareri prescritti, il comune indice una conferenza di servizi alla quale gli organi partecipano o fanno pervenire un parere scritto e qualora non si esprimono definitivamente si applica l'articolo 14-ter, comma 7 della l. 241/1990.”.
Art. 11 (Ulteriore modificazione alla legge regionale 3 novembre 2004, n. 21)	Art. 12 (Ulteriore modificazione alla legge regionale 3 novembre 2004, n. 21)
1. Al comma 7 bis dell'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), le parole: “in assenza di titolo abilitativo, autorizzazione unica o di comunicazione o in	1. Al comma 7 bis dell'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), come aggiunto dall'articolo 114, comma 5 della l.r. 8/2011 , le parole: “in assenza di titolo abilitativo, autorizzazione unica



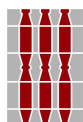
difformità da essi, secondo le procedure previste dalle relative normative” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito di interventi edilizi”.	<i>o di comunicazione o in difformità da essi, secondo le procedure previste dalle relative normative” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito di interventi edilizi”.</i>
	Art. 13 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11)
	1. Al comma 2, dell'articolo 8-bis della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), così come aggiunto dall'articolo 87, comma 1 della l.r. 8/2011, dopo la parola: “affidate” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale” e le parole: “ad un soggetto indipendente scelto mediante idonea procedura ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.
	2. Al comma 11, dell'articolo 24 della l.r. 11/2005, così come sostituito dall'articolo 89, comma 2 della l.r. 8/2011, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il comune trasmette alla Soprintendenza il parere della commissione unitamente agli elaborati del piano attuativo adottato, corredati del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste, nonché della documentazione di cui al comma 3, dell'articolo 146, del d.lgs. 42/2004 relativa a tali opere. La Soprintendenza esprime il parere di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 sulle opere di urbanizzazione e infrastrutturali, ai fini di quanto previsto all'articolo 26, comma 7, fermo restando il parere di cui allo stesso articolo 146 del d.lgs. 42/2004 da esprimere successivamente sul progetto definitivo dei singoli interventi edilizi.”.
	3. Al comma 9-bis, dell'articolo 28 della l.r. 11/2005, così come aggiunto dall'articolo 91, comma 2 della l.r. 8/2011, dopo le parole: urbane esistenti.” è aggiunto il seguente



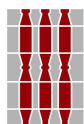
	periodo: “Per gli interventi di cui sopra si applicano gli adempimenti in materia di VAS di cui all'articolo 3, comma 4-bis della l.r. 12/2010.”.
Art.12 (Ulteriore integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18)	soppresso
1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale), è aggiunto il seguente:	soppresso
"4-ter. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale.”.	soppresso
Art. 13 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 2007, n. 25)	Art. 14 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 2007, n. 25)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d’onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l’accesso), è aggiunto il seguente:	1. idem
“2-bis. Il prestito sociale d’onore di cui al comma 1 è garantito da Gepafin S.p.a. sull’importo richiesto, nei limiti della disponibilità del Fondo.”.	idem
2. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 25/2007, è sostituito dal seguente:	2. idem
“3. La gestione amministrativa e contabile del fondo di cui al comma 1, effettuata secondo un criterio di separazione tra l’importo per l’abbattimento totale degli interessi derivanti dall’erogazione di prestiti e l’importo a garanzia dei prestiti sociali erogati, è attribuita a Gepafin S.p.a. sulla base di una apposita convenzione da stipulare con la Regione.”.	idem



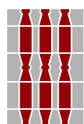
3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 25/2007, dopo le parole: "l'abbattimento totale" sono aggiunte le seguenti: "e per la garanzia".	3. idem
4. Dopo l'articolo 7 della l.r. 25/2007 è aggiunto il seguente: "Art. 7 bis (Norma finale) 1. La garanzia di cui all'articolo 1, comma 2 bis è assicurata sui prestiti sociali d'onore per i quali, ai sensi dell'articolo 5, è stato emanato avviso pubblico e stilata la relativa graduatoria successivamente alla data del 15 febbraio 2011. "	 Vedi art. 27
Art. 14 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)	Art. 15 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)
1. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese), le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".	1. idem
Art. 15 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6)	Art. 16 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria), è aggiunto il seguente: "2 bis. Al Revisore dei conti spetta un'indennità di presenza per un importo pari a trenta euro. Sino all'anno 2013, l'indennità spettante al Revisore dei conti è ridotta del dieci per cento."	1. idem
"2 bis. Al Revisore dei conti spetta un'indennità di presenza per un importo pari a trenta euro. Sino all'anno 2013, l'indennità spettante al Revisore dei conti è ridotta del dieci per cento."	"2-bis. Al Revisore dei conti spetta un'indennità di presenza per un importo pari a trenta euro."
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 6/2009 sono aggiunti i seguenti: "5 bis. Sino all'anno 2013 ai componenti dell'Assemblea spetta l'indennità risultante alla data del 30 aprile 2010, ridotta del	 Vedi art. 28



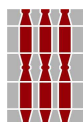
dieci per cento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).	
5 ter. Sino all'anno 2013, ai vicepresidenti e ai segretari spetta la maggiorazione del trenta per cento sull'importo di cui al comma 5 bis.”.	
Art. 16 (Modificazione alla legge regionale 20 maggio 2009, n. 12)	Art. 17 (Modificazione alla legge regionale 20 maggio 2009, n. 12)
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2009, n. 12 (Disciplina per l'attività professionale di acconciatore), le parole: “secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.	1. idem
	Art. 18 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26)
	1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 19 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), è aggiunto il seguente:
	“Art. 41-bis (Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità)
	1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006) per la promozione della piena integrazione delle persone con disabilità.
	2. L'Osservazione di cui al comma 1 svolge funzioni di promozione e sostegno alle politiche



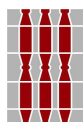
	<i>inclusive in materia di disabilità nel rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed europeo, di interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali sui temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni.</i>
	<i>3. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:</i>
	<i>a) studio e analisi sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e le conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU;</i>
	<i>b) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU;</i>
	<i>c) studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard definiti;</i>
	<i>d) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità;</i>
	<i>e) promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche promuovendo l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e azioni di sensibilizzazione della società civile.</i>
	<i>4. L'Osservatorio di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è di riferimento per l'Assessorato competente in materia di servizi sociali. L'Osservatorio è composto da:</i>
	<i>a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di presidente;</i>
	<i>b) Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI) Umbria o suo delegato;</i>
	<i>c) Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) Umbria o suo delegato;</i>
	<i>d) cinque membri in rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative a</i>



	<i>livello regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie;</i>
	<i>e) un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore – Umbria;</i>
	<i>f) un membro nominato congiuntamente dalle Aziende USL;</i>
	<i>5. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio soggetti in rappresentanza della sede regionale INPS e dell'Ufficio scolastico regionale.</i>
	<i>6. Ai lavori dell'Osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, referenti tecnici regionali con riferimento alle seguenti aree: sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro.</i>
	<i>7. La Giunta regionale individua le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di cui al comma 4, lettera d).</i>
	<i>8. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese.</i>
	<i>9. La Giunta regionale con proprio atto disciplina il funzionamento dell'Osservatorio e individua la struttura regionale di supporto dello stesso.”.</i>
	Art. 19 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12)
	1. Il comma 4-bis dell'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni), così come aggiunto dall'articolo 136, comma 1 della l.r. 8/2011, è sostituito dal seguente: “4-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali, con le procedure di verifica di assoggettabilità, anche semplificata, di cui



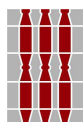
	<i>all'articolo 9, comma 2, delle varianti di cui all'articolo 18, comma 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 9-bis della l.r. 11/2005, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e degli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a piani regolatori comunali approvati ai sensi della l.r. 31/1997 e della l.r. 11/2005. Ai fini dell'esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull'ambiente, con le modalità previste all'articolo 8-bis, comma 2 della l.r. 11/2005.”.</i>
Art. 17 (Modificazione alla legge regionale 30-marzo 2011, n. 4)	soppresso
1. L'articolo 1 della legge regionale del 30-marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) è abrogato.	soppresso
2. L'articolo 3 della l.r. 4/2011 è abrogato.	soppresso
Art. 18 (Modificazione alla legge regionale 22 luglio 2011, n. 7)	Art. 20 (Modificazione alla legge regionale 22 luglio 2011, n. 7)
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), dopo la parola: “ <i>anni</i> ” sono aggiunte le seguenti: “ <i>, fatto salvo quanto previsto al comma 7 bis dell'articolo 165 del d.lgs. 163/2006</i> ”.	1. idem
Art. 19 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)	Art. 21 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), le parole: “ <i>e industria</i> ” sono soppresse.	1. idem
2. L'Allegato A) della l.r. 8/2011 è sostituita dalla seguente.	2. idem



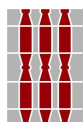
<i>“Allegato A) Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico (articolo 5, comma 1).</i>	idem
---	------

Testo unico	Termine iniziale per la redazione	Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale	idem
Artigianato	01/03/12	30/09/12	idem
Turismo	01/06/12	31/12/12	idem
Commercio	01/01/13	30/06/13	idem
Governo del territorio	01/01/13	30/09/13	idem
Agricoltura	01/03/13	31/12/13	idem
Sanità e servizi sociali	01/07/13	31/12/13	idem

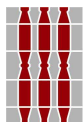
Art. 20 (Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)	Art. 22 (Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)
1. L'articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 2011, n.18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) è abrogato.	1. idem
2. Il comma 8 dell'articolo 76 della l.r. 18/2011 è abrogato.	2. idem
	TITOLO III (ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE)
	Art. 23 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 6 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14) 1. L'articolo 11, comma 6 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) si interpreta nel senso che, ai cacciatori che esercitano il prelievo venatorio di particolari specie, per il quale è previsto



	l'utilizzo di apposito materiale (quale ad esempio fascette, blocchi cartacei con matrici, cartografie), l'A.T.C. può chiedere il rimborso dei costi, ferma restando la partecipazione economica alla gestione dell'A.T.C. da parte di tutti i cacciatori iscritti, nei termini indicati dalla norma stessa.
	Art. 24 (Interventi per lo sviluppo della banda larga in Umbria) 1. Al fine di promuovere la diffusione della banda larga quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio regionale, la Regione trasferisce al Consorzio per il Sistema informativo regionale (S.I.R.), a titolo di erogazione gratuita ai sensi della convenzione tra i consorziati di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria), la quota dello 0,05 per cento del pacchetto azionario posseduto in CentralCom s.p.a., per il migliore conseguimento degli scopi comuni. 2. La Giunta regionale per favorire la più ampia partecipazione degli Enti pubblici regionali nel processo di diffusione della banda larga è autorizzata ad assumere tutti gli atti necessari di riassetto del Consorzio S.I.R. e CentralCom s.p.a..
	TITOLO IV DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE
	Art. 25 (Adeguamento del regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2)
	1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2 (Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie), alle previsioni di cui



	al comma 3-bis, dell'articolo 24, della l.r. 3/1998, come introdotto dalla presente legge.
	Art. 26 (Termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi per le aree terremotate)
	1. Dall'entrata in vigore della presente legge, il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all'articolo 66, comma 11 della l.r. 11/2005, già prorogato, è stabilito nuovamente al 30 giugno 2012.
	Art. 27 (Decorrenza garanzia legge regionale 24 luglio 2007, n. 25)
	1. La garanzia di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della l.r. 25/2007, come introdotto dall'articolo 14, comma 1 della presente legge è assicurata sui prestiti sociali d'onore per i quali, ai sensi dell'articolo 5 della stessa l.r. 25/2007, è stato emanato avviso pubblico e stilata la relativa graduatoria successivamente alla data del 15 febbraio 2011.
	Art. 28 (Riduzione indennità organi l.r. 6/2009)
	1. Sino all'anno 2013, l'indennità spettante al Revisore dei conti, come prevista dal comma 2-bis dell'articolo 13 della l.r. 6/2009, come introdotto dall'articolo 16 della presente legge, è ridotta del 10 per cento.
	2. Sino all'anno 2013 ai componenti dell'Assemblea e al Presidente, di cui all'articolo 15, commi 1 e 3 della l.r. 6/2009, spetta l'indennità risultante alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).
	3. Sino all'anno 2013, ai vicepresidenti e ai segretari di cui all'articolo 15, comma 2 della l.r. 6/2009 spetta la maggioranza del trenta per cento sull'importo dell'indennità ridotta ai sensi del comma 2 del presente articolo.



*b) con distinta votazione che ha registrato n.
..... voti favorevoli, n. voti contrari e n.
..... voti di astensione, espressi nei modi di
legge dai Consiglieri presenti e votanti*

D E L I B E R A

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.